

**BREVETTI
GIUDICE DI
NUOTO
(BG-SW)**

**REGOLAMENTO 3.5
EDIZIONE 2025**

VALIDA DAL 01. FEBBRAIO 2026

Cambiamenti

Aprile 2020	Revisione completa
Marzo 2021	Adattamento a CI/CD Swiss Aquatics 2020
Settembre 2025	Aggiornamento CI/CD Swiss Aquatics 2020 Aggiornamento denominazione World Aquatics (ex FINA) Aggiornamento denominazione European Aquatics (ex LEN) Modifiche redazionali

Indice

Vedi pagina 3.

Validità

Questa edizione del regolamento tiene conto di tutte le modifiche decise fino all'Assemblea del 26 aprile 2025.
I regolamenti sono entrati in vigore il 01. maggio 2025

Terminologie

I termini utilizzati in questo regolamento, come direttore sportivo, giudici, formazione dei giudici, ecc. si riferiscono sempre alla disciplina del nuoto e non alle altre discipline della FSN;
Comprendono i membri di entrambi i sessi.

La «Federazione Svizzera di Nuoto» è indicata con l'abbreviazione «SSCHV», la federazione internazionale «World Aquatics» con l'abbreviazione «AQUA» e la federazione europea European Aquatics con l'abbreviazione «EA».

In caso di discrepanze tra la versione tedesca, francese e italiana, prevale la versione tedesca.

FEDERAZIONE SVIZZERA DI NUOTO

Direttore sportivo Nuoto:
Beat Hugenschmidt

Capo Arbitri:
Boris Chiavi

Edizione 2025

Valido dal 01. febbraio 2026

INDICE

I.	Disposizioni generali	3
1.	Campo d'applicazione	3
2.	Responsabilità	3
3.	Termini	3
4.	Strategia	4
5.	Struttura della formazione dei giudici	4
II.	Disposizioni per la formazione dei giudici	5
6.	Competenze	5
7.	Qualificazione dei giudici in formazione	6
8.	Qualificazione dei formatori	6
9.	Amministrazione del corso	6
III.	Disposizioni per i brevetti di giudice	7
10.	Autorizzazione	7
11.	Acquisizione di un brevetto di giudice	7
12.	Datenbank und Richterpass	7
13.	Obbligo di collaborazione in una giuria di gara	8
14.	Validità di un brevetto di giudice	8
14.1.	Prolungamento della validità di un brevetto di giudice	8
14.2.	Scadenza della validità di un brevetto di giudice	8
15.	Ritiro del brevetto di giudice	9
	Appendice 1: Struttura della formazione dei giudici	9
	Appendice 2: Requisiti, svolgimento e contenuti nella formazione dei giudici	9
	Appendice 3: Prolungamento della validità di un brevetto di giudice	9
	Appendice 4: Istruzioni del dipartimento arbitri per la formazione dei giudici	9

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il regolamento „Brevetti giudici di Nuoto (BG-SW)“ della Federazione Svizzera di Nuoto (FSN) regola la formazione e il perfezionamento dei giudici e l'attribuzione dei brevetti di giudice nel nuoto (SW), incluso „Open Water Swimming“ (OWS) in Svizzera. Alla formazione di giudice sono ammessi svizzeri e stranieri.

2. RESPONSABILITÀ

L'Assemblea sportiva è responsabile delle linee strategiche della formazione dei giudici.

Il dipartimento competente della Direzione Sportiva Nuoto è responsabile dell'attuazione operativa.

3. TERMINI

La formazione dei giudici si riferisce alla totalità della formazione e del perfezionamento dei giudici.

Il termine brevetto di giudice si riferisce a un riconoscimento che conferisce al titolare il diritto di esercitare una funzione definita.

Una formazione include:

- a. Corsi per giudici per la prima acquisizione di un brevetto per giudici;
- b. Corsi per giudici e praticantato per l'acquisizione di un brevetto per giudici di livello superiore.

Il termine formazione continua si riferisce ai corsi di aggiornamento dei giudici per il rinnovo e il prolungamento dei brevetti di giudice esistenti.

Per praticantato si intende l'assegnazione di incarichi supervisionati e/o valutati in occasione di competizioni idonee per l'acquisizione di un brevetto di giudice.

Un modulo è parte di un corso di formazione o di un seminario per giudici.

I seminari dei giudici sono corsi della durata di uno o più giorni, in cui vengono offerti diversi moduli per i titolari di brevetti di giudice. Possono essere integrati anche corsi di formazione speciali.

Le [competizioni di interesse nazionale](#) si riferiscono ai campionati della FSN nel nuoto, alle competizioni della federazione e alle gare in Svizzera riconosciute dalla [EA](#) o dalla [AQUA](#).

4. STRATEGIA

La formazione dei giudici di nuoto

- ha l'obiettivo di avere un numero sufficiente di giudici preparati alle gare in Svizzera;
- forma giudici, funzioni di direzione e specialisti, arbitri a livello regionale e nazionale;
- accompagna e sostiene i giudici nel loro percorso formativo;
- prepara i giudici per l'assegnazione ai campionati [EA](#) e [AQUA](#) e per la collaborazione nelle commissioni corrispondenti;
- si basa su un'istruzione e formazione teorica e pratica di livello appropriato, su mansioni pratiche accompagnate, su stage e incarichi valutati.

5. STRUTTURA DELLA FORMAZIONE DEI GIUDICI

Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici della formazione dei giudici, essa è divisa in cinque blocchi, nelle due aree "Pool" e Open Water Swimming" (OWS):

- Formazione di base
- Formazione continua 1
- Formazione continua 2
- Formazione continua 3
- Formazione continua 4

Livello	Tipo di formazione	Brevetto di giudice Pool	Brevetto di giudice OWS
Formazione di base	Teoria e pratica accompagnata	Giudice Pool	Giudice Pool
Formazione continua 1	Teoria e pratica accompagnata	Capo giudice Pool Starter Giudice Data	Giudice OWS
Formazione continua 2	Teoria e pratica accompagnata OWS: AQUA OWS Certification Course	Giudice arbitro	
Formazione continua 3	Praticantato e Ev. EA Officials Clinic Ev. AQUA Officials Clinic Ev. AQUA Certification Course	Giudice arbitro nazionale Starter nazionale	Giudice arbitro OWS
Formazione continua 4	Nomina EA Officials Clinics AQUA Officials Clinics AQUA Certification Course	AQUA Official delegato Swimming	AQUA Official

Tabella 1: Struttura della formazione dei giudici

Possono essere offerti corsi di formazione speciali per i quali non viene rilasciato un certificato di giudice.

L'implementazione operativa della struttura è descritta in appendice al presente regolamento e approvata dalla Direzione del Nuoto.

II. DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEI GIUDICI

6. COMPETENZE

Il dipartimento competente della Direzione sportiva Nuoto assicura che la formazione dei giudici di tutte le federazioni regionali si basi su principi uniformi ed effettua la promozione dei talenti in collaborazione con le federazioni regionali.

La Tabella 2 mostra le diverse responsabilità nella formazione dei giudici.

Organo	Competenza
Federazione regionale	<ul style="list-style-type: none"> - formazione di base - formazione capo giudice Pool - formazione Starter - raccomandazione per la formazione di giudice arbitro - raccomandazione per Starter nazionale - formazione continua giudice (capo) Pool
Dipartimento competente della direzione sportiva Nuoto	<ul style="list-style-type: none"> - formazione giudice arbitro - formazione continua giudice arbitro - formazione giudice OWS - formazione giudice arbitro OWS - raccomandazione per giudice arbitro nazionale - Nomina a starter nazionale - Raccomandazione AQUA Official Referee - Raccomandazione AQUA Official Starter - Raccomandazione AQUA Official OWS - Nomina, convocazione a formazione e perfezionamento esterni (AQUA, EA, ecc.) - Organizzazione del sistema di supporto e supervisione per giudici in formazione
Direzione sportiva Nuoto	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina dei giudici arbitri nazionali - Nomina dei giudici arbitri OWS - Nomina dei delegati Swimming - Conferma della candidatura AQUA Official Referee - Conferma della candidatura AQUA Official Starter - Conferma della candidatura AQUA Official OWS

Tabella 2: Competenza nella formazione dei giudici

Ogni federazione regionale nomina una persona responsabile della formazione dei giudici per il nuoto, che è membro d'ufficio della commissione arbitrale.

La formazione può essere coordinata a livello sovregionale e supportata dal dipartimento responsabile della Direzione del nuoto.

La federazione regionale è compensata per l'esecuzione dei compiti assegnati con una quota dei proventi delle licenze della disciplina nuoto.

Il dipartimento competente della Direzione sportiva Nuoto definisce la supervisione dei giudici durante la formazione.

7. QUALIFICAZIONE DEI GIUDICI IN FORMAZIONE

Il formatore di un modulo decide se un partecipante ha superato un'offerta di formazione per giudici e, se previsto, l'esame corrispondente.

8. QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI

Il dipartimento responsabile della Direzione sportiva Nuoto definisce le qualifiche richieste dei formatori.

I formatori sono obbligati a partecipare ad almeno un seminario dei giudici di nuoto per anno civile.

9. AMMINISTRAZIONE DEL CORSO

Il dipartimento responsabile della Direzione sportiva Nuoto regola i dettagli necessari dell'amministrazione del corso in conformità con le direttive della Direzione sportiva Nuoto e del segretariato Nuoto.

III. DISPOSIZIONI PER I BREVETTI DI GIUDICE

10. AUTORIZZAZIONE

Un brevetto di giudice valido conferisce al titolare il diritto di esercitare le relative funzioni in occasione di competizioni ufficiali di nuoto in Svizzera.

Un brevetto di giudice valido conferisce al titolare il diritto di esercitare le funzioni di un brevetto di livello inferiore di formazione (secondo l'art. 5)

11. ACQUISIZIONE DI UN BREVETTO DI GIUDICE

I requisiti per l'ammissione ad un'offerta di formazione per giudici sono regolati nell'appendice 2 del presente regolamento.

I brevetti dei giudici sono rilasciati a svizzeri e a stranieri dopo aver completato con successo i corsi e gli esami prescritti.

Inoltre, il brevetto di giudice può essere rilasciato anche a persone che non soddisfano, o soddisfano solo parzialmente, i requisiti normalmente applicabili, ma che possono dimostrare di possedere qualifiche equivalenti. In questi casi, sarà il dipartimento competente della Direzione sportiva Nuoto a decidere.

12. DATENBANK UND RICHTERPASS

Tutti i brevetti dei giudici acquisiti e i corsi di formazione speciali superati vengono registrati nella banca dati centrale della FSN

La gestione dei dati viene effettuata dal segretariato del Nuoto. Le persone autorizzate possono richiedere estratti dalla banca dati al segretariato del Nuoto. In caso di utilizzo dei contenuti, sono vincolati dalle norme sulla protezione dei dati della FSN (secondo la norma 1.1 degli statuti).

I partecipanti ad un corso che hanno superato una formazione e, se prescritto, ottenuto i requisiti aggiuntivi per l'acquisizione di un brevetto di giudice, riceveranno una registrazione sul passaporto personale di giudice.

Con l'acquisizione o il rinnovo del brevetto di giudice, il titolare di un brevetto di giudice acconsente all'utilizzo dei suoi dati nell'ambito delle disposizioni sulla protezione dei dati della FSN (ai sensi del regolamento 1.1 degli statuti).

13. OBBLIGO DI COLLABORAZIONE IN UNA GIURIA DI GARA

Si deve cercare di essere attivi in una giuria per almeno quattro mezze giornate all'anno.

Il titolare di un brevetto di giudice è responsabile della registrazione nel passaporto del giudice degli eventi in cui è stato attivo.

14. VALIDITÀ DI UN BREVETTO DI GIUDICE

Il brevetto di giudice acquisito per la prima volta è valido fino alla fine dell'anno civile successivo.

Il dipartimento responsabile della Direzione sportiva nuoto può stabilire un periodo di validità diverso per i brevetti dei giudici.

14.1. PROLUNGAMENTO DELLA VALIDITÀ DI UN BREVETTO DI GIUDICE

La validità del brevetto di un giudice viene prorogata fino alla fine dell'anno civile successivo superando un corso di formazione o di perfezionamento riconosciuto.

L'appendice 3 regola quali corsi di formazione e di perfezionamento sono riconosciuti per il prolungamento di un determinato brevetto di giudice.

I brevetti di "Giudice Pool" possono essere prorogati di due anni su richiesta del titolare del brevetto con comprovata attività ed esperienza. Le condizioni sono: avere un brevetto di giudice valido e un'attività in una giuria certificata nel passaporto del giudice di almeno 10 mezze giornate in una competizione ufficiale nei 2 anni di validità del brevetto.

Il titolare del brevetto indirizza la sua domanda al responsabile della formazione dei giudici per il nuoto nella sua federazione regionale. Quest'ultimo valuta la domanda e invia la decisione di rinnovo alla segreteria del nuoto per l'iscrizione nella banca dati centrale della FSN. Dopo quattro anni al massimo, è necessario frequentare nuovamente un corso di perfezionamento.

14.2. SCADENZA DELLA VALIDITÀ DI UN BREVETTO DI GIUDICE

Se la validità del brevetto di giudice è scaduta, il titolare del brevetto del giudice è provvisoriamente elencato nelle liste dei brevetti di giudice per un altro anno (stato: decaduto). Il brevetto di giudice può essere riacquisito frequentando e superando un corso di formazione, di aggiornamento o di perfezionamento.

Se la validità del certificato di un giudice nello stato "decaduto" non viene prolungata, il titolare del brevetto viene tacitamente cancellato dalle liste dei titolari di brevetti (stato: archiviato).

Il dipartimento responsabile della Direzione sportiva Nuoto decide quali condizioni devono essere soddisfatte per il ripristino della validità del brevetto di giudice nello stato "archiviato".

15. RITIRO DEL BREVETTO DI GIUDICE

Il brevetto di giudice può essere ritirato dalla direzione sportiva competente nei seguenti casi:

- a. per sospensione permanente o temporanea dalla carica ai sensi del regolamento 2.2 articolo 8;
- b. se al titolare del brevetto è stato vietato di partire o giocare ai sensi del regolamento articolo 6;
- c. se il titolare del brevetto ha agito in contrasto con il codice di condotta sportivo.

È riservato il diritto ad ulteriori provvedimenti del Comitato centrale della FSN secondo i regolamenti 1.1 e 2.2.

La riacquisizione della licenza di giudice revocata è possibile su richiesta scritta dopo che i motivi della revoca hanno cessato di esistere. La Direzione sportiva competente determina le condizioni nei singoli casi in consultazione con il dipartimento competente della Direzione sportiva Nuoto.

Appendice 1: Struttura della formazione dei giudici

Appendice 2: Requisiti, svolgimento e contenuti nella formazione dei giudici

Appendice 3: Prolungamento della validità di un brevetto di giudice

Appendice 4: Istruzioni del dipartimento arbitri per la formazione dei giudici